

S T A T U T O

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2615/ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY - NET Società consortile a responsabilità limitata", in sigla "DAISY - NET S.c. a r.l.", in appresso denominata "Società".

La Società nasce e dovrà obbligatoriamente agire come società:

a) avente sede legale ed operante in "Area Obiettivo 1" dell'Italia Meridionale ovvero nelle aree di cui all'articolo 87, comma terzo, lettera a), del Trattato che ha istituito l'Unione Europea in generale e, più specificatamente, in Puglia;

b) partecipata sia da soggetti giuridici pubblici che privati;

c) conforme nelle sue caratteristiche ai parametri previsti dalla normativa comunitaria per le Piccole Imprese come indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti, alla ricerca ed allo sviluppo;

d) con partecipazione maggioritaria dei soggetti giuridici pubblici al capitale consortile, ma articolata necessariamente in modo che non possa essere pari o superiore al 25% (venticinque per cento) la quota riferibile a soggetti giuridici pubblici diversi da quelli indicati all'articolo tre, terzo comma, lettere a), b), c) e d) del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;


e) con partecipazione dei soggetti privati al capitale consortile non inferiore al 20% (venti per cento);

f) senza scopo di lucro, con divieto di distribuzione di utili ai propri soci sotto qualsiasi forma, neanche in sede di ripartizione di riserve, di liquidazione della quota a seguito di esercizio del diritto di recesso, di ripartizione del supero residuo all'esito della liquidazione.

La Società nasce per essere la struttura che gestisce il Nodo Secondario della Regione Puglia nella rete del Centro di Competenza "ICT-SUD".

I soci partecipanti alla Società forniranno ciascuno al Centro di competenza le risorse materiali e immateriali, comprese le competenze e le professionalità, come descritte nell'Allegato 1 al Progetto "Rete dei Centri di Competenza ICT - SUD".

Resta inteso che il Centro di Competenza Tecnologica e la Società costituiscono organismi con autonomia decisionale e gestionale rispetto ai soggetti che rispettivamente vi partecipano.



Articolo 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede nel Comune di Bari, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta invece ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modifiche all'atto costitutivo, il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello precedentemente indicato, ovvero decidere in merito all'istituzione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In carenza di tale comunicazione si fa riferimento al domicilio precedentemente indicato.

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci consorziati e nell'ambito del concetto di "domicilio" degli stessi, si deve intendere compreso, semprechè i medesimi l'abbiano comunicato alla Società, anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) o numero di telefax.

Articolo 3 - SCOPO ED OGGETTO

La Società ha scopo consortile e, pertanto, non ha fine di lucro.

La Società ha lo scopo di intraprendere, coerentemente con la società "CC-ICT SUD", con sede in Cosenza, alla quale è collegata, iniziative idonee allo sviluppo, nelle Regioni dell'Obiettivo 1, ovvero nelle aree di cui all'articolo 87, terzo comma, del Trattato UE, di un Centro di Competenza Tecnologica sulle I.C.T. (settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), articolato in una rete di Centri di Competenza Regionali.


In particolare la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività riconducibili a quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 1854/2006 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 22 settembre 2006, riportante "Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" Asse II, Misura II.3 - "Centri di Competenza Tecnologica".

Per la realizzazione di quanto precede, la Società si propone di svolgere attività di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione superiore nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (I.C.T.) e delle nuove tecnologie in generale, con l'obiettivo di

mantenere e sviluppare un sistema di competenze e professionalità di elevato livello in un settore, come quello delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, strategico per lo sviluppo economico ed industriale della Puglia.

In particolare la Società, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, si propone:

- 1) di valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato presso i Centri di Ricerca e le Università pugliesi nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e delle nuove tecnologie in generale, fornendo un contesto operativo e un modello di riferimento adeguato;
- 2) di favorire la cooperazione tra il mondo della ricerca (Università, Centri di Ricerca, Imprese innovative) ed il mondo dei possibili fruitori dei risultati della ricerca (Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici), rafforzando, in particolare, il collegamento tra i Laboratori di Ricerca delle Università pugliesi ed il sistema delle piccole e medie-imprese locali;
- 3) di favorire le condizioni scientifiche e di mercato in grado di consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle I.C.T., e delle nuove tecnologie in generale, nel sistema delle piccole e medie imprese, promuovendo studi, ricerche e sperimentazioni sul campo;
- 4) di sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con altre Società, Consorzi, Associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di collaborazioni in ambito scientifico, tecnico e commerciale per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;
- 5) di selezionare, analizzare ed elaborare risultati tecnici e scientifici (sviluppati in proprio nelle Strutture dei soci, presso i Laboratori di Ricerca delle Università pugliesi o presso altre strutture esterne) di interesse applicativo ed industriale;
- 6) di analizzare ed individuare nuove opportunità imprenditoriali nel settore delle I.C.T. e delle nuove tecnologie, promuovendo la nascita ed il consolidamento di imprese innovative;
- 7) di fungere da centro di riferimento per la raccolta e la diffusione di informazioni e proposte tecniche - nell'interesse dei soci e dei potenziali fruitori - di prodotti e servizi a tecnologia avanzata nel settore delle I.C.T. e delle nuove tecnologie in genere;
- 8) di progettare e realizzare, nel settore delle I.C.T., prodotti hardware e software, servizi e programmi di formazione professionale e di alta formazione, iniziale e continua, aperta e a distanza;
- 9) di istituire ed organizzare seminari, conferenze ed altri



eventi in ambito nazionale ed internazionale nel settore delle I.C.T., anche con l'obiettivo di promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale;

10) di diffondere informazioni scientifico-tecnologiche comprensive di quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che interessano l'ambito tematico di riferimento della Società volte ad individuare soluzioni tecnologiche adeguate al fabbisogno di innovazione delle imprese; diffondere informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea nonché informazioni sulle procedure per l'ottenimento di marchi e brevetti e sui programmi comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, e sulle relative procedure di accesso;

11) di individuare Centri di Competenza Tecnologica in grado di fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei problemi delle imprese assistite;

12) di fornire servizi quali: sale di prova del software e dei servizi, laboratori e altre attrezzature tecniche;

13) di affiancare le aziende assistendole nelle fasi di diagnosi ed implementazione delle scelte innovative sì da garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di personalizzazione;

14) di individuare soluzioni di accelerazione tecnologica in grado di favorire la crescita dimensionale delle imprese.

Nell'organizzare la propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente della collaborazione e/o della fornitura di servizi offerti dai soci, sempre che questi siano qualitativamente adeguati, disponibili nei tempi dovuti ed economicamente competitivi.

La Società, inoltre, a parità di condizioni economiche, deve preferire la richiesta e l'offerta di competenze e risorse dei soci rispetto a quella di terzi.

Per lo svolgimento di attività di ricerca la Società si potrà avvalere della collaborazione di Organismi Universitari.

Nell'ambito del suo oggetto sociale la Società può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

a) stipulare con Ministeri, Regioni, Province, Enti e Imprese convenzioni e accordi occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;

b) eseguire, con personale e strutture propri, o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale;

c) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private;

d) partecipare a Consorzi, Società e Raggruppamenti Temporanei di Imprese e/o Professionisti che perseguono finalità similari al fine di realizzare ogni iniziativa

compresa nell'oggetto sociale;

e) agire in ambito nazionale ed internazionale sulla base di gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, di progetti autonomamente presentati o in partnership con altri soggetti, nel quadro sia di programmi, avvisi e bandi dell'Unione Europea o di Amministrazioni nazionali, anche finanziati in tutto o in parte con fondi pubblici e/o privati, come pure in esecuzione di contratti affidati da soggetti pubblici e privati;

f) promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse; istituire corsi e borse di formazione nel settore I.C.T. di alta specializzazione al fine di favorire l'acquisizione di competenze e professionalità adeguate al perseguimento degli scopi societari;

g) avvalersi, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente e futura in campo nazionale e internazionale;

h) assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio, sempre nel rispetto dei caratteri indefettibili stabiliti dal presente Statuto e senza che ne venga snaturato l'oggetto sociale;

i) accettare lasciti e donazioni.


La Società, inoltre, nell'ambito del "PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE 2000 - 2006, per le Regioni dell'Obiettivo 1, ovvero Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Asse II, RAFFORZAMENTO ED APERTURA DEL SISTEMA SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE, MISURA II.3 - CENTRI DI COMPETENZA TECNOLOGICA", di cui all'avviso pubblico n. 1854/2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca, potrà:

a) essere integrata in Rete con i Centri di Competenza Tecnologica operanti nelle altre Regioni Obiettivo 1 dello stesso ambito tematico;

b) essere integrata in Rete, attraverso il nodo primario del Centro di Competenza di appartenenza, con tutti i centri di competenza attivati negli altri ambiti tematici, come previsto dall'avviso 1854/2006, nonché, a regime, dal Comitato Tecnico di indirizzo e controllo costituito in sede Ministeriale;

c) costituire nodo attivo di reti di strutture con specifica specializzazione, esperienza di collaborazione e sostegno ai processi innovativi delle imprese;

d) avvalersi anche dell'apporto degli altri nodi della Rete per rispondere alle necessità di innovazione tecnologica manifestate da soggetti imprenditoriali localizzati nel territorio di appartenenza del Centro, così come ai bisogni di imprese in altri ambiti territoriali dell'Obiettivo 1.



La Società potrà inoltre compiere, in via secondaria e quindi occasionale e non diretta, ed ai soli fini strumentali per il raggiungimento dello scopo socio-consortile, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari ed economiche aventi pertinenza con l'oggetto socio-consortile e svolgere ogni altra attività che sia ritenuta utile al raggiungimento degli scopi socio-consortili, purchè strumentali rispetto al raggiungimento degli stessi, ivi compresi l'acquisto e la rivendita di unità immobiliari, con esclusione di ogni attività finanziaria riservata in base alla legge tempo per tempo vigente in materia ed, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché della raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n. 415.

Le prestazioni di tipo professionale saranno espletate nei rapporti con i terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti agli Albi ed abilitati all'esercizio della professione, nel rispetto della Legge n. 1815 del 23 novembre 1939, per cui se per alcuni servizi si renderà necessario acquisirli da professionisti iscritti agli Albi, la Società reperirà dall'esterno detti servizi stipulando specifiche convenzioni.

La Società potrà partecipare a gare d'appalto per la fornitura anche ad Enti Pubblici e soggetti privati dei prodotti e servizi oggetto della sua attività.

Articolo 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaventiquattro (31/12/2024) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

Il capitale sociale è stabilito in euro 52.357,00 (cinquantaduemilatrecentocinquantesette virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Nel caso in cui la Società intenda acquistare, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, non è necessario che l'acquisto sia autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482/ter del

Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti si richiama quanto disciplinato dall'articolo 2481/bis del Codice Civile.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio consorziato a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione, a favore della Società, del corrispondente importo in danaro.

Articolo 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci consorziati da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.


In caso di riduzione del capitale per perdite, gli Amministratori sono dispensati dal preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore di cui all'articolo 2482/bis, comma 2°, del Codice Civile, ove nominati; in ogni caso resta salva la facoltà di ogni socio di richiederne copia agli Amministratori prima della discussione.

Articolo 7 - APPORTI FINANZIARI DEI SOCI

I soci consorziati possono apportare somme in conto capitale improduttive di ogni e qualsiasi interesse a favore dei soci consorziati stessi. Tali somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale, in quest'ultimo caso previa delibera dell'assemblea dei soci consorziati.

I soci consorziati, inoltre, dovranno finanziare la Società alle condizioni fissate dai soci consorziati stessi, con propria decisione, ovvero dall'Organo Amministrativo purché nel pieno rispetto delle relative disposizioni di legge in materia; in particolare, la Società potrà acquisire fondi presso i soci consorziati con obbligo di rimborso purché alle condizioni e con le modalità e limiti prescritti dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e delle sue norme attuative e successive modificazioni e/o integrazioni.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci consorziati trova



piena applicazione quanto disposto dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Articolo 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono assegnate ai soci consorziati in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

Non si applica ai soci il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci consorziati in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Possono essere soci della Società, nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso MUR di cui al precedente Articolo 3, solo i seguenti soggetti:

- a) Imprese;
- b) Università;
- c) Enti di ricerca;
- d) Consorzi tra Università;
- e) Camere di Commercio e relative aziende speciali;
- f) Enti di emanazione regionale;
- g) Parchi scientifici e Tecnologici;
- h) Centri di Competenza già esistenti.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota di partecipazione al capitale sociale dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., offrirla in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata innanzi indicata, darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

Qualora nessun socio dovesse esercitare il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo ai sensi del successivo Articolo 10) del presente Statuto.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questo non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore degli altri soci.

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PER ATTO TRA VIVI: CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'Organo Amministrativo.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, deve chiedere all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

L'Organo Amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso. In difetto trova applicazione il disposto dell'articolo 2469 del Codice Civile.

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengono a favore di altri soci.

Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'Organo amministrativo, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota e/o i diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.


Articolo 11 - RECESSO DEL SOCIO CONSORZIATO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci consorziati;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto a condizione che il socio consorziato abbia compiutamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Società consortile e a tutte quelle assunte dalla Società consortile per suo conto.

L'intenzione del socio consorziato di esercitare il diritto



di recesso nei suddetti casi dovrà essere comunicata all'Organo amministrativo mediante raccomandata A.R. o a mano (con firma per ricevuta), che dovrà essere inviata alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese, esso è esercitabile entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel Libro delle Decisioni dei Soci ovvero degli Amministratori.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci consorziati delibera lo scioglimento della Società.

I soci consorziati che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo Articolo 12).

Articolo 12 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO CONSORZIATO RECEDENTE

I soci consorziati che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Il valore della partecipazione, a tal fine, è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto dell'eventuale valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società e dei plus-valori imputabili ad una valorizzazione a valori correnti operata sui crediti e sui beni materiali ed immateriali risultanti dalle scritture contabili ed iscritti tra le attività sociali.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza della Parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso della partecipazione al socio consorziato receduto deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione dal medesimo fatta alla Società.

Il rimborso della partecipazione può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci consorziati proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci consorziati, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci consorziati non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o,

in mancanza, riducendo in modo corrispondente il capitale sociale; in tale ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio consorziato receduto da parte della Società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in assemblea i soci consorziati superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, così come previsto dall'articolo 2479 del Codice Civile.

In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci consorziati:


- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, nonché il ripianamento delle perdite;
- b) la struttura dell'Organo Amministrativo e la determinazione dei suoi poteri e compiti;
- c) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) la determinazione dei compensi e/o indennità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore. In presenza del Consiglio di Amministrazione, i soci potranno determinare un importo per la remunerazione di ogni amministratore, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo, operazioni di cessione, acquisto o conferimento di azienda o rami di attività, ovvero che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci consorziati;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Hanno diritto di voto solo i soci consorziati iscritti nel Libro dei soci che non siano morosi o recedenti.

Articolo 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI CONSORZIATI

Le decisioni dei soci consorziati devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.



L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da uno degli Amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata postale con ricevuta di ritorno da spedire all'indirizzo dei soci risultante dal Libro dei soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che risultino espressamente indicati nel Libro dei soci ed il ricevimento deve risultare in maniera inequivocabile.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal Collegio Sindacale, se nominato.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale o di sua inattività, la convocazione potrà essere richiesta dai soci consorziati rivolgendosi al Tribunale competente con le modalità di cui all'articolo 2367 del Codice Civile.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio con delega scritta che deve essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni dell'assemblea aventi medesimo oggetto e sino alla relativa deliberazione.

La rappresentanza in assemblea non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, ed ai dipendenti della Società.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In tal caso, se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno preventivamente rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarino di essere stati informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di

questo, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, il segretario sarà scelto nella persona di un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci consorziati.

L'assemblea sarà validamente costituita e delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le partecipazioni del socio consorziato recedente o moroso, ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile, non sono computate nè per la valida costituzione dell'assemblea, nè per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

Hanno diritto di voto i soci consorziati iscritti nel Libro dei soci.

Il voto del socio consorziato vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 15 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto:

- due membri, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, designati dall'Università degli Studi di

Bari;

- un membro designato dall'Università degli Studi di Foggia;
- un membro designato dal Politecnico di Bari;
- un membro designato dall'Università del Salento;
- sei membri designati dalle imprese socie, di cui uno designato dalle grandi imprese e cinque designati dalle piccole e medie imprese.

Ai fini della esatta e puntuale individuazione delle piccole, medie e grandi imprese si fa espresso rinvio a quanto previsto nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati con le modalità sopra indicate, alla relativa sostituzione provvederà il medesimo socio che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto. In caso contrario il Consiglio provvederà, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato.

L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

I Consiglieri designati con le modalità sopra riportate potranno essere revocati esclusivamente dal socio che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Agli amministratori non spetta alcun compenso, ma spetta il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.

Sarà facoltà dell'Assemblea fissare però criteri forfettari di rimborso ed un eventuale budget annuale per il compenso degli amministratori investiti di deleghe operative. Nel caso che sia definito quest'ultimo budget annuale, il Consiglio di Amministrazione stabilirà la sua ripartizione in compensi specifici per ogni amministratore, proporzionalmente all'impegno richiesto da ciascuna delega operativa. Il compenso sarà assegnato all'atto del conferimento della delega, fermo restando che con decisione dei soci, per ogni esercizio, potrà, altresì, essere alterata la regola generale del presente articolo ed essere assegnato un compenso agli amministratori non investiti di deleghe operative.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, un Vice Presidente; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Al Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni del Presidente.

Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio si fanno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

A condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che essi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e che il verbalizzante sia in condizione di percepire gli interventi, le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per videoconferenza o teleconferenza. In tale evenienza la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione. Se i Sindaci, qualora nominati, non partecipino personalmente alla riunione del Consiglio, dovranno rilasciare preventivamente apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non

opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, ove nominato; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore generale, procuratori ad negotia, mandatari in genere per atti determinati o categorie di atti, determinandone le facoltà e la remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

In ogni caso saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere ad esso riservate per legge ai sensi dell'articolo 2381, quarto comma, del Codice Civile.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. L'amministratore, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in

giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al Vice Presidente e/o ai Consiglieri Delegati.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO

La Società può nominare il Collegio Sindacale o un Revisore unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, si applicano, ove nei presenti patti non vi sia una espressa disciplina, le disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2397 e seguenti del Codice Civile) ed il Collegio sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale, se istituito per obbligo o facoltativamente, viene convocato dal Presidente con le modalità previste al precedente articolo 14 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data della decisione dei soci consorziati di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico) e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci sarà definita dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, per quanto possibile, alle vigenti tariffe professionali.

Al Revisore unico, se nominato, si applicano le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 17 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato, si compone di undici membri scelti tra Professori Universitari, Ricercatori e soggetti appartenenti ai Dipartimenti di Ricerca Scientifica di Enti pubblici e privati di comprovata competenza nel campo dell'industria e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto da un Coordinatore.

La nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico avverrà nel rispetto delle seguenti regole:

- due membri, incluso il Coordinatore, designati dall'Università degli Studi di Bari;
- un membro designato dall'Università degli Studi di Foggia;
- un membro designato dall'Università del Salento;
- un membro designato dal Politecnico di Bari;
- sei membri designati dalle imprese, di cui uno designato dalle grandi imprese e cinque designati dalle piccole e medie imprese.

Ai fini della esatta e puntuale individuazione delle piccole, medie e grandi imprese si fa espresso rinvio a quanto

previsto nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri in carica del Consiglio di Amministrazione non possono essere designati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di consulenza della Società sulle scelte rilevanti di carattere scientifico e tecnologico. A tal fine il Comitato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione:

a) propone al Consiglio di Amministrazione programmi di ricerca applicata e/o linee di attività in armonia con la missione della Società;

b) riferisce al Consiglio di Amministrazione sui programmi e le attività di carattere scientifico realizzati dalla Società nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare;

c) redige una relazione annuale sui programmi e le attività di carattere scientifico realizzati dalla Società nell'ultimo esercizio, sui programmi e le attività di carattere scientifico in corso e da realizzare; tali relazioni sono allegare rispettivamente al bilancio annuale di esercizio ed a quello annuale di previsione e, unitamente a questi, sono sottoposte a deliberazione da parte dell'assemblea ordinaria.

Il compenso spettante ai membri del Comitato Tecnico Scientifico è determinato dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo richieda.

Il Comitato è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano.

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza da inviarsi via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano.

Alle riunioni i membri del Comitato non possono partecipare mediante rappresentanti.

Il Comitato nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità

di voti, prevale il voto del Coordinatore.

Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario della riunione. Spetta al Coordinatore il coordinamento dell'attività dei membri delegati al controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché su specifico invito del Coordinatore e sempre senza diritto di voto, ogni altro soggetto che il Coordinatore ritenga utile invitare.

Articolo 18 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci consorziati con decisione da adottare ai sensi del precedente Articolo 14), entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

Articolo 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo di liquidazione.

Lo scioglimento volontario della Società e la nomina dei Liquidatori sono deliberati dall'assemblea dei soci consorziati con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 20 - GESTIONE SOCIALE

La Società consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvederà,

sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione unitaria e complessiva delle opere costituenti l'attività oggetto della Società.

La Società consortile rimetterà tutti i costi, diretti ed indiretti, nonché gli oneri che saranno da essa a qualsiasi titolo sostenuti per il conseguimento dello scopo sociale, alle imprese in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e con periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

Ciascun socio consorziato si assume i seguenti obblighi e prestazioni:

a) garantire, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in proporzione alla quota di partecipazione posseduta - anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, ove ciò si renda necessario o sia comunque richiesto dai soggetti beneficiari della garanzia, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Società consortile nei confronti degli Istituti di credito finanziatori o di eventuali terzi, per la prestazione delle attività di cui all'oggetto socio-consortile;

b) mettere a disposizione della Società consortile, sempre in proporzione alla quota posseduta e con le modalità e nei termini stabiliti in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per l'attività da svolgere, ivi compresi i finanziamenti anche in conto capitale;

c) provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento, in proporzione alla quota sottoscritta, sia delle prestazioni svolte per suo conto dalla Società consortile, le quali saranno addebitate sulla base dei soli costi diretti e indiretti sostenuti senza previsione di un lucro per la Società consortile medesima, sia di ogni altra spesa inerente il funzionamento della Società consortile.

L'assemblea può deliberare l'emanazione di un Regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati, nell'ambito di quanto previsto dai presenti patti sociali.

Il Regolamento sarà vincolante per tutti i soci consorziati.

Articolo 22 - PRESTAZIONI ACCESSORIE DI SERVIZIO

Attesa la natura consortile della Società, che realizza l'organizzazione comune istituita per la disciplina e lo svolgimento di una fase della più generale attività imprenditoriale dei soci consorziati, e considerata la sussistenza in capo ai soci consorziati delle strutture complementari necessarie per la completa attuazione degli stessi, la Società consortile, in considerazione dell'oggetto per il quale è costituita e che la caratterizza, potrà

affidare l'espletamento di talune funzioni ai soci consorziati, che le svolgeranno utilizzando le strutture a loro disposizione, dietro riconoscimento di un corrispettivo che graverà sulla Società consortile quale costo di gestione.

Articolo 23 - ESCLUSIONE

Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2466 del Codice Civile, l'esclusione del socio consorziato è pronunciata, ai sensi degli articoli 2473/bis e 2609 del Codice Civile, dall'assemblea dei soci consorziati nei seguenti casi:

- A) grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto ed, in particolare, in tutti i casi di violazione degli obblighi sanciti dal precedente Articolo 21);
- B) inadempimento alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e agli obblighi assunti dalla Società consortile per loro conto;
- C) fallimento di un socio consorziato o sottoposizione dello stesso ad altra procedura concorsuale;
- D) cessazione dell'attività da parte del socio consorziato;
- E) cambiamento dell'attività sociale del socio consorziato;
- F) deliberazione di scioglimento di un socio consorziato o verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalle legge.

L'esclusione è deliberata all'unanimità dall'Assemblea dei soci consorziati, non computandosi nel numero di questi il socio consorziato da escludere, che deve specificare i motivi dell'esclusione nella relativa delibera.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il socio consorziato escluso può proporre opposizione avanti al Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 25), il quale può sospendere la delibera di esclusione. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della delibera dell'assemblea, salvo che, entro tale termine, il socio consorziato escluso non proponga opposizione.

L'esclusione avrà comunque effetto automatico ed immediato, anche nel caso di eventuale opposizione, al verificarsi di uno degli eventi indicati rispettivamente nelle lettere C) (fallimento di un socio-consorziato o sottoposizione dello stesso ad altra procedura concorsuale), D) (cessazione dell'attività da parte del socio-consorziato), E) (cambiamento dell'attività sociale del socio-consorziato), F) (deliberazione di scioglimento di un socio-consorziato o verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge), di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 24 - EFFETTI DELL'ESCLUSIONE

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui al precedente Articolo 23), ove l'esecuzione della deliberazione di esclusione non sia stata sospesa dal Collegio Arbitrale, gli Amministratori vendono, a rischio e per conto del socio

consorziato escluso, la sua partecipazione ad un prezzo pari al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, offrendola agli altri soci consorziati.

Questi ultimi, in mancanza di un diverso accordo, sono tenuti, ciascuno in proporzione alla partecipazione posseduta, ad acquistare, entro 30 (trenta) giorni dall'offerta ricevuta, la partecipazione del socio consorziato escluso.

Gli Amministratori provvedono, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della compravendita, a versare al socio consorziato escluso quanto ricavato dalla vendita; essi tuttavia hanno la facoltà, ove la Società consortile vanti, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del socio consorziato escluso, di trattenere l'importo ricavato dalla vendita della partecipazione opponendolo in compensazione, totale o parziale, con i predetti crediti. Nel caso in cui l'esclusione deliberata dall'assemblea nei confronti di un socio consorziato venga confermata dal Collegio arbitrale adito ai sensi del successivo Articolo 25), il Collegio stabilisce altresì, in base al valore di mercato del patrimonio sociale determinato al momento dell'esclusione stessa, il prezzo che gli altri soci consorziati devono corrispondere all'escluso per rilevarne la partecipazione. Tuttavia, ove gli altri soci consorziati o la Società consortile vantino nei confronti del socio consorziato escluso crediti certi, liquidi ed esigibili - potendo lo stesso Collegio arbitrale accertarne la sussistenza e liquidarli, detti crediti potranno essere opposti in compensazione, totale o parziale, sul prezzo come sopra determinato.

Il socio consorziato escluso sarà tenuto, in ogni caso, a ripianare, in misura proporzionale alla partecipazione originariamente posseduta, i costi maturati dalla Società consortile al momento dell'esclusione, nonché le eventuali perdite a finire della commessa previste alla stessa data.

Gli Amministratori nominati in rappresentanza del socio consorziato escluso cessano dalla carica dalla data in cui l'esclusione acquista efficacia. Alla loro sostituzione si provvede, in questa unica ipotesi, con le modalità previste dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 25 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci consorziati, tra i soci consorziati e gli Amministratori, tra i soci consorziati ed i Liquidatori, tra i soci consorziati e la Società ovvero tra la Società e gli Amministratori e/o i Sindaci/Revisori, verranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza della Parte attrice e giudicherà secondo diritto, in via rituale. Sede

dell'arbitrato sarà Bari.

Articolo 26 - RINVIO

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to Giuseppe Visaggio - Emanuela Brunetti Notaio segue impronta del sigillo.

sto in... EMANUELA BRUNETTI,
NOTAIO, e... copie, scritte su uno foglio &
CONFORTE... munite delle prescritte arme,
NEL NOSTRO...

Si rilascia per uso Consente
Eretto, ecc. in tutti e tre i sensi

Emanuela Brunetti
*Giuseppe Visaggio*